



TRIBUNALE ORDINARIO DI GORIZIA
DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
EX ART. 14 QUINQUIES DELLA L. 27/1/2012 N. 3
IL GIUDICE

nel procedimento n. **2/2022**, introdotto da

ANTONIO GRATTON (C.F. GRT NTN 66S10 E098Y), con l'avv. Samantha Frausin;

letto il ricorso per liquidazione del patrimonio del debitore in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 14 *ter* della L. n. 3/2012;

ritenuta la propria competenza, in ragione della residenza del debitore;

letta la relazione particolareggiata del professionista designato come organismo di composizione della crisi, dott.ssa Valentina Marusig, che ha, tra l'altro, attestato la completezza e la attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente;

ritenuto che la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli artt. 14 *ter* ss. della L. n. 3/2012;

rilevato, quanto alla determinazione del patrimonio liquidabile, che, come rappresentato nel ricorso, le spese a carico del ricorrente destinate al sostentamento suo e della famiglia ammontano ad € 11.700,00 all'anno;

ritenuto, in considerazione di quanto sopra esposto, che dal patrimonio liquidabile del debitore deve essere sottratto, ex art. 14 *ter* comma 6 L. n. 3/2012, il reddito derivante dalla retribuzione di ANTONIO GRATTON nei limiti dell'importo mensile di € 900,00 per tredici mensilità, destinato al mantenimento suo e della famiglia;

osservato che il ricorrente ha rappresentato che l'utilizzo dell'autovettura Magyar Suzuki, benzina, targa EF733LK, immatricolata nel 2011 è necessario per lo svolgimento di attività lavorativa;

ritenuto che appaiono sussistere gravi e specifiche ragioni ai sensi dell'art. 14 *quinquies*, comma 2, lett. e) della L. n. 3/2012 sicché, salvo contraria indicazione da parte del liquidatore, può essere autorizzato fino alla vendita l'utilizzo del veicolo Magyar Suzuki, benzina, targa EF733LK, da parte del ricorrente;

ritenuta l'opportunità di nominare liquidatore lo stesso professionista che ha svolto le funzioni di organismo di composizione della crisi e redatto la relazione particolareggiata ex art. 15 comma 8 L. n. 3/2012;

P.Q.M.

-dichiara l'apertura della procedura di liquidazione dei beni di ANTONIO GRATTON (C.F. GRT NTN 66S10 E098Y);

-nomina liquidatore la dott.ssa Valentina Marusig con studio in Monfalcone (GO);

-ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, ex art. 14 *quinquies* L. n.3/2012 a peso di ciascun bene immobile e mobile registrato di cui è proprietario il debitore;

-ordina la consegna o il rilascio al liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

-autorizza l'utilizzo dell'autovettura Magyar Suzuki, benzina, targa EF733LK da parte del debitore;

-dispone che dal patrimonio liquidabile sia sottratto, ex art. 14 *ter* comma 6 L. n. 3/2012, il reddito derivante dalla retribuzione di ANTONIO GRATTON nei limiti dell'importo mensile di € 900,00 per tredici mensilità, destinato al mantenimento suo e della famiglia;

-fissa al liquidatore il termine del 27 ottobre 2022 per formare l'inventario dei beni da liquidare e per eseguire le altre attività di cui all'art. 14 *sexies* L. n. 3/2012;

-dispone che il ricorso e il presente decreto siano pubblicati a cura del liquidatore sul sito *web* del Tribunale di Gorizia o comunque presso il portale creditori o in altro luogo telematico idoneo a darne evidenza, con modalità idonee a salvaguardare la *privacy* per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti coinvolti e non coinvolti;

-dispone che il liquidatore depositi in cancelleria ogni sei mesi dall'accettazione della nomina una relazione illustrativa dell'attività svolta;

-dispone che, sino alla chiusura del procedimento di liquidazione, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al deposito del presente decreto;

-dà atto che dal deposito della domanda e fino alla chiusura della liquidazione, è sospeso, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855 commi secondo e terzo cod. civ.;

- manda alla Cancelleria per la comunicazione al ricorrente e al liquidatore nominato.

Gorizia, 28 giugno 2022.

Il Giudice

Dott. Alessandro Longobardi